



Prot. n. 34652

Ancona, 13/10/2020

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Ancona; Strada di Passo Varano n. 19, tel. 071/5894362/5894257/5894349; sito web: www.provincia.ancona.it, per conto del Comune di Serra San Quirico (AN) in esecuzione della determinazione n. 258 (Registro Generale n. 458) del 29/09/2020, a firma della Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Serra San Quirico, Ing. Maurizio Falchetti.

DESCRIZIONE: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio Scuola Elementare e Media del Capoluogo di Serra San Quirico (BAN17L).

CIG: 846314475C

CUI: 00182380428202000004

CUP: G35I20000040001

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Serra san Quirico - Scuola Elementare e Media, sita in Via A. Gramsci.

SOPRALLUOGO PREVENTIVO NON OBBLIGATORIO MA EFFETTUABILE SU RICHIESTA DEL CONCORRENTE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 1.157.089,51 (euro unmilionecentocinquantasettemilazeroottantanove /51).

COSTI DELLA MANODOPERA: € 347.593,80 (euro trecentoquarantasettemilacinquecentonovantatre/80)

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO: € 32.061,77 (euro trentaduemilazerosessantuno/77)

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 1.125.027,74 (euro unmilionecentoventicinquemilazerovenisette/74)

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

Categoria prevalente: OS11 “Apparecchiature strutturali speciali” per Euro 541.398,00,

di cui euro **504.900,00** di OS11 “pura “ed euro 36.498,00 di OS21 “Opere Strutturali e Speciali”.

Qualificazione richiesta: attestazione SOA in OS11 in classifica II.

Trattandosi di categoria super specialistica la stessa è subappaltabile nel limite del 30% del suo importo, così come previsto dalla normativa interna e precisamente dall'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La stessa non è suscettibile di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice.

Categorie scorporabili:

1. OG1 “Edifici civili ed industriali” pari ad € 374.350,26 Qualificazione richiesta: attestazione SOA in OG1 in classifica II.

Trattasi di categoria a qualificazione obbligatoria e, pertanto, qualora non posseduta ovvero non scorporata a mandante in verticale, per la stessa dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, il subappalto (*subappalto qualificatorio*).

Si applica il limite del 40% del subappalto previsto dall' art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

Non rientra in tale limite il 30% di subappaltabilità della categoria OS11.

In caso di ricorso al subappalto, l'importo dello stesso andrà ad incrementare l'importo di qualificazione richiesto in categoria prevalente.

2. OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” pari ad euro **241.341,25**. Qualificazione richiesta: attestazione SOA in OS6 in classifica I.

Si applica il limite del 40% del subappalto previsto dall' art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

Trattasi di categoria a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, liberamente eseguibile in proprio e liberamente subappaltabile, ma comunque, qualora non posseduta, tale da aumentare l'importo di qualificazione in prevalente.

Non rientra in tale limite il 30% di subappaltabilità della categoria OS11.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura

TERMINE DI ESECUZIONE: QUATTROCENTODIECI (410) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA COMPRENSIVA DI BANDO E DISCIPLINARE: visionabile e scaricabile dal seguente link:

<https://provanco.tuttogare.it>

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 30/10/2020, alle ore 10:00

DATA IN CUI SI RIUNISCE L'ORGANO DI GARA ED APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO DELL' "INVERSIONE PROCEDIMENTALE" IN FORZA DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 55 DEL 2019 ED IN APPLICAZIONE DELL'ART. 133, COMMA 8, DEL D.LGS. 50/2016.

Il giorno **30/10/2020 alle ore 10:15**, l'Avv. Fabrizio Basso, quale organo monocratico di gara e Presidente della SUA, procederà all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ed alla individuazione della migliore offerta.

In capo all'operatore economico primo in graduatoria si procederà alla verifica della documentazione amministrativa contenuta all'interno della BUSTA A.

Il verbale di gara verrà pubblicato sulla piattaforma telematica e trasmesso, altresì, a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i concorrenti per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 76, comma 2- bis, del D.Lgs. 50/2016.

Si specifica che le sedute di apertura delle buste non saranno pubbliche non solo in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, ma anche in quanto, come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, *“la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: “[...] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura”* (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)” (così T.A.R. Campobasso, 10.07.2019 n. 239).

REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

GARANZIA PROVVISORIA: i concorrenti devono, a pena di esclusione, produrre la garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

L'importo di tale garanzia, da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa, deve essere pari ad € 23.141,80 (euro ventitremilacentotrentuno/80) cioè al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la garanzia suddetta è costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o mediante bonifico bancario a favore del Comune di Serra San Quirico, sul conto di tesoreria IBAN: IT53E0870537610000000094355 con la seguente causale: “cauzione provvisoria per partecipazione a gara di appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio Scuola Elementare e Media Comune di Serra San Quirico (BAN17L)”;

- da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore Comune di Serra San Quirico

- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia, deve essere intestata al Comune di Serra San Quirico e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

- l'operatività entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il comma 8 dell'art. 93, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

ATTENZIONE

- LA FIDEIUSSIONE, NONCHÉ L'IMPEGNO AL RILASCIO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA, SE ASSUNTO CON ATTO SEPARATO, DEVE:

A) EVIDENZIARE IN MODO INEQUIVOCALBILE IL POTERE DI FIRMA DEL GARANTE INDICANDO SPECIFICAMENTE L'ATTO IN FORZA DEL QUALE IL SOGGETTO CHE RILASCIA LA POLIZZA E' LEGITTIMATO ALLA SUA EMISSIONE ED ALLEGANDO COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;

B) ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL GARANTE STESSO E CARICATA DAL CONCORRENTE DIRETTAMENTE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA.

- NEL CASO IN CUI L'ISTITUTO GARANTE NON EMETTA LA FIDEIUSSIONE O L'IMPEGNO CON FIRMA DIGITALE, L'OFFERENTE DEVE, IN ALTERNATIVA, CARICARE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA UNA COPIA SCANSIONATA PER IMMAGINE DELLA FIDEIUSSIONE CARTACEA PURCHÉ SIA RISPETTATA UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- LA COPIA PER IMMAGINE SIA CORREDATA DA AUTENTICAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE CARTACEO MEDIANTE FIRMA DIGITALE DI UN NOTAIO ABILITATO;

- SIA SOSTITUITA DA COPIA A STAMPA DELL'ORIGINALE DIGITALE O DAL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DI POLIZZA PURCHÉ, IN AMBEDUE I CASI RIPORTI CHIARAMENTE L'INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO WEB E DEL CODICE DI CONTROLLO AI FINI DELLA VERIFICA DELL'AUTENTICITÀ;

NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA DISCIPLINA DI CUI SOPRA, IL CONCORRENTE SARA' AMMESSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO, FACENDOSI PERO' PRESENTE CHE QUEST'ULTIMO NON E' CONCEDIBILE QUALORA IL DOCUMENTO ORIGINALE NON SIA STATO FORMATO ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

- IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTI, LA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEVE ESSERE INTESTATA A TUTTE LE IMPRESE PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: "la fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese----- (denominazione) con sede in ----- e ---- ----- (denominazione) con sede in -----, che partecipano in associazione temporanea di imprese non ancora costituita, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante".

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico ne autocertifica il possesso, utilizzando il modulo di autocertificazione allegato al presente disciplinare (ALL. 3).

CONTRIBUTO A.N.A.C. – PASSOE- VERIFICA REQUISITI

L'offerta del concorrente è esente da contributo ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.

Deve pertanto essere prodotto il PASSOE che il concorrente deve inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

FINANZIAMENTO: l'appalto è finanziato come indicato nella sopra richiamata determinazione dirigenziale.

CAPACITA' RICHIESTE

A) Requisiti di idoneità morale

Tutti i concorrenti devono attestare l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale:

“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui

all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
(ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).**
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#)** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)*

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il

pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: *(ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)*

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110 del presente Codice](#) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)*

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'[articolo 110](#); *(lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)*

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#) (lettera introdotta dall'[art. 1, comma 20, lettera o\), della legge n. 55 del 2019](#))

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'[articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale](#), salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'[articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale](#), salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al

comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con [linee guida l'ANAC](#), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”

ATTENZIONE

- I suddetti requisiti di idoneità morale dovranno essere autocertificati e comprovati anche:

- **dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto;**

- dai singoli soggetti raggruppati;
- (nel caso di cessione d'azienda) dai soggetti che rivestono le qualifiche di cui al comma 3 dell'art. 80, limitatamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

- Qualora dal Casellario Informativo presso l'A.N.A.C. risultino a carico dell'impresa annotazioni per risoluzione contrattuale o illecito professionale, seppur oggetto di impugnativa, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione necessaria a far comprendere se la fattispecie rientri o meno nella previsione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c - ter). In particolare devono essere prodotti sia gli atti dell'Ente che ha disposto la risoluzione contrattuale, sia gli atti difensivi dell'operatore economico.

B) QUALIFICAZIONE E SUBAPPALTO

Categoria prevalente: OS11 “Apparecchiature strutturali speciali” per Euro 541.398,00,

di cui euro **504.900,00** di OS11 “pura” ed euro 36.498,00 di OS21 “Opere Strutturali e Speciali”.

Qualificazione richiesta: attestazione SOA in OS11 in classifica II.

Trattandosi di categoria super specialistica la stessa è subappaltabile nel limite del 30% del suo importo, così come previsto dalla normativa interna e precisamente dall'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La stessa non è suscettibile di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice.

Categorie scorporabili:

1. OG1 “Edifici civili ed industriali” pari ad € 374.350,26 Qualificazione richiesta: attestazione SOA in OG1 in classifica II.

Trattasi di categoria a qualificazione obbligatoria e, pertanto, qualora non posseduta ovvero non scorporata a mandante in verticale, per la stessa dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, il subappalto (*subappalto qualificatorio*).

Si applica il limite del 40% del subappalto previsto dall' art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

Non rientra in tale limite il 30% di subappaltabilità della categoria OS11.

In caso di ricorso al subappalto, l'importo dello stesso andrà ad incrementare l'importo di qualificazione richiesto in categoria prevalente.

2. OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” pari ad euro 241.341,25. Qualificazione richiesta: attestazione SOA in OS6 in classifica I.

Si applica il limite del 40% del subappalto previsto dall' art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

Trattasi di categoria a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, liberamente eseguibile in proprio e liberamente subappaltabile, ma comunque, qualora non posseduta, tale da aumentare l'importo di qualificazione in prevalente.

Non rientra in tale limite il 30% di subappaltabilità della categoria OS11.

La dichiarazione di subappalto va resa nell'ambito della compilazione dell'allegato 1 al presente disciplinare.

AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento delle sole categorie OG1 e OS6.

Qualora il concorrente voglia avvalersi di tale istituto giuridico, dovrà, inserire nella busta A (contenente la documentazione amministrativa) tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D.L.gs. 50/2016, sottoscritta digitalmente.

Si specifica che:

- come stabilito dal T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 27/05/2016, n. 907, la decisione dell'ausiliaria di concedere l'avvalimento non può essere sottoposta ad alcuna condizione;

- dovranno essere indicati i mezzi, i macchinari, il personale (specificandone il numero e le relative qualifiche, direttore tecnico compreso), nonché il know how messo a disposizione dall'ausiliaria, non essendo ammesso un avvalimento generico.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai raggruppamenti orizzontali si applica:

- l'art. 61 del D.P.R. 207/2010;
- l'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 - nel testo oggi risultante ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 217, comma 1, lett. nn) – che così prevede: *“Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all' articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all' articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. La mandataria in ogni caso, possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”*. Vedi anche D.Lgs. 50/2016: art. 48; art. 83, comma 8.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, *“Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle*

qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.

C) ALTRE DICHIARAZIONI

Il concorrente deve autocertificare, altresì, nell'ambito delle dichiarazioni:

- che l'impresa ha preso visione della determinazione dirigenziale n. 258 del 29/09/2020, del capitolato speciale e di tutti i documenti progettuali, e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell'appalto dal medesimo previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

- di avere preso esatta cognizione della formula adottata dall'amministrazione per il calcolo della soglia di anomalia e dettagliatamente indicata alla voce “criterio di aggiudicazione” del presente disciplinare;

- di accettare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona, approvato con delibera del Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta provinciale n. 216 del 17/7/2014 visionabile al seguente indirizzo, la cui operatività viene estesa anche all'appaltatore:

<http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/859710030370/T/Atti-generalis>;

- di essere a conoscenza dell'accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto. Tale accordo è scaricabile dal seguente link:

<http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/1109310030375>

OGGETTI AMMESSI ALLA GARA: tutti quelli elencati dall'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Si specifica che:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, Codice). E' consentito, ex art. 48 comma 7 bis, e per le ragioni dallo stesso indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata (art. 48, comma 7bis, Codice);

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice);

- è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 50/2016. L'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque ai sensi dell'art.1, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020. Resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta.

Si specifica al riguardo che, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, il termine “decremento” di cui all'art. 97 comma 2 lett. d) viene inteso quale “sottrazione” di due valori percentuali e non quale decremento percentuale.

La formula adottata per il calcolo della soglia di anomalia è la seguente:

$$S_a = \left\{ [M + S_c] - \left[S_c * \frac{(C_1 * C_2)}{100} \right] \right\}$$

dove

Sa = soglia di anomalia

M = media

Sc = scarto medio

C1 e C2 = prima e seconda cifra dopo la virgola

La stessa formula espressa in forma più sintetica è la seguente:

$$S_a = M - \left(S_c * \frac{C}{100} \right)$$

dove

M = media + scarto medio

Sc = scarto medio

C = C1*C2

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il concorrente dovrà attenersi, a pena di esclusione, alle norme tecniche di utilizzo della piattaforma visionabili al seguente link: https://provanco.tuttogare.it/norme_tecniche.php, nonché all'estratto delle stesse

che qui si intende riportato integralmente quale parte sostanziale ed integrante del presente disciplinare (ALL. 5).

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE

La busta A deve contenere, a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016:

a) domanda di partecipazione in bollo (ALL. 1), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile. Si precisa che il concorrente deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante la seguente modalità: applicando la marca da bollo (contrassegno) prima della scansione per immagine, oppure indicando sulla domanda di partecipazione data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;

La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

b) DGUE, ai fini dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine morale, compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al termine della compilazione il sistema consente all'operatore economico il download del DGUE in formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. **ALL'INTERNO DELLA STESSA BUSTA VA INSERITO ANCHE IL DGUE IN FORMATO PDF.** In caso di partecipazione in RTI, l'operazione dovrà essere ripetuta da ogni impresa facente parte del raggruppamento. Analogamente in caso di avvalimento

N.B. Il concorrente nel predisporre il D.G.U.E. dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni contenute nella “Guida per la compilazione del

D.G.U.E.” che, ai fini di una più agevole consultazione, si allega al presente bando (ALL. 6). La piattaforma genera tale documento nella versione adeguata alla normativa nazionale;

c) All. 2 in ordine al possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, diversi dal legale rappresentante, qualora quest’ultimo non intenda rendere tale dichiarazione nell’ambito del DGUE. In tal caso, limitatamente alle suddette persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni sono effettuate dall’interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, cioè dell’All. 2, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall’operatore economico offerente;

d) impegno del fideiussore sottoscritto digitalmente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50/16. Si ricorda che: 1. La dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve accompagnare, a pena di esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario; 2. il comma 8 dell’art. 93, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

e) copia semplice dell’attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, idonea a qualificare il concorrente in relazione ai lavori oggetto dell’appalto. E’ consentita la presentazione dell’attestazione in copia conforme all’originale, anche nelle forme previste dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema allegato al bando di gara, predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte integrante del presente bando (**ALL. 3**);

f) procura notarile, firmata digitalmente dal notaio stesso, qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore;

g) dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991, da rendersi solo dai soggetti ivi indicati (**ALL.4**);

h) passoe.

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, da esprimersi utilizzando la procedura guidata proposta dalla piattaforma, così come illustrata all'interno delle norme tecniche, deve contenere il ribasso percentuale sull'elenco prezzi, espresso fino alla terza cifra decimale. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo periodo), la cui congruità verrà valutata dal R.U.P.

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

ALTRE INFORMAZIONI

- a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- b) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs n. 50/16, nonché la polizza di cui al comma 7 del medesimo articolo per gli importi e con le modalità previste nel capitolato;
- c) i corrispettivi sono pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- d) la mancanza delle dichiarazioni inerenti il subappalto preclude tale possibilità; la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n 50/16;
- e) le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- f) per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale (art. 209, comma 2, D.Lgs. 50/2016);
- g) responsabile unico del procedimento è l'Ing. Maurizio Falchetti (0731.818222 mail: urbanistica@serrasanquirico.an.it);

h) responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell'Area Appalti e Contratti (071/5894362; indirizzo e-mail: j.massaccesi@provincia.ancona.it);

i) è possibile richiedere chiarimenti alla stazione appaltante tramite la piattaforma entro il giorno 23/10/2020 ore 18.00;

l) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;

m) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale), sono a carico dell'aggiudicatario ed ammontano ad Euro 2.200,00 circa, di cui Euro 1.029,73; per la pubblicazione del bando già quantificate in forza di preventivo già pervenuto;

n) per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 ove ancora non abrogato ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del D.l. 50/2016
- D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- Deliberazione Consiliare n. 24 del 20/5/2016 Approvazione Regolamento Interno SUA e approvazione schema di convenzione, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 46 del 26/9/2017
- Deliberazione Consiliare n. 21 del 02/10/2020 Approvazione Regolamento Attività Contrattuale dell'Ente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

(Avv. Fabrizio Basso)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)

ALLEGATI:

ALL. 1 Domanda di partecipazione alla gara

ALL. 2 Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine morale da presentarsi da ognuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.L.gs. 50/2016

ALL. 3 Schema per la dichiarazione di conformità all'originale di documenti

ALL. 4 Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187

ALL. 5 Estratto norme tecniche di utilizzo della piattaforma

ALL. 6 Guida per la compilazione del D.G.U.E.